



Istituto Professionale di Stato Enogastronomia -  
Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali  
"Giancarlo De Carolis"  
SPOLETO

## **REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente Regolamento di Istituto  
(deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 21/12/22 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta  
del 21/12/22)

## Sommario

1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO .....	3
2. CHE COS'E' IL BULLISMO? .....	3
3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO? .....	4
4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	5
5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE.....	6
6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO .....	8
7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO .....	8

## 1. IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha adottato nella consapevolezza che, per fronteggiare il fenomeno, occorre mettere in atto molteplici strategie per il pieno successo della politica scolastica di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

L'uso intensivo delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni, ha reso il bullismo un fenomeno in espansione, che colpisce ed interessa in modo trasversale tutta la società indipendentemente dal ceto e dalle condizioni economiche, dal livello culturale, dal genere e dalle competenze personali. Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutti gli studi svolti in diversi ambiti a livello internazionale hanno evidenziato che l'unica armadavvero efficace per contrastarlo è la prevenzione, attraverso un approccio integrato di responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola. Quest'ultima, presidio di legalità, attraverso l'azione educativa e formativa rappresenta la più importante risorsa per il conseguimento degli obiettivi della lotta al bullismo e al cyberbullismo, "... alle scuole, infatti, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate". (da Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo) Questo Regolamento inoltre risponde alle *disposizioni legislative a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo*.

**Art. 4 comma 3 Legge n. 71 del 29 maggio 2017:** ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

**Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

## 2. CHE COS'E' IL BULLISMO?

È un atto aggressivo condotto da un individuo o gruppi di persone ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi.

Caratteristiche del bullismo sono:

- Intenzionalità
- Ripetizione
- Squilibrio di potere nella relazione

Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **spettatori**.

Il **bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La **vittima** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale, l'etnia, la disabilità, verso i compagni che hanno prestazioni scolastiche migliori); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

I **testimoni**: spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei, **gli spettatori passivi**, che non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza ed i **difensori** che si schierano a sostegno della vittima.

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo **fisico o verbale** (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, **bullismo psicologico**); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (**bullismo strumentale**);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (**bullismo sociale**), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (**bullismo manipolativo**).

### 3. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

Per **cyber bullismo** (secondo la definizione che ne dà la L. 71/2017. C. 2 art. 1) si intende "qualunque forma di pressione .....loro messa in ridicolo"; il **Cyberbullismo** è quindi una azione aggressiva intenzionale agita da un individuo o da un gruppo di persone utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Pertanto persistono le caratteristiche del punto 2).

Caratteristiche del cyber bullismo:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **manca di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi

comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più sissinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;

- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

#### 4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dagli artt.:

581 (reato di percosse)

582 (reato di lesione)

586 (reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto)

595 (reato di diffamazione)

600 ter comma 3 (pornografia minorile)

600 quater (reato di pedopornografia)

612 (reato di minaccia)

612 bis (reato di atti persecutori-stalking-)

635 (reato di danneggiamento)

660 (reato di molestie o disturbo alle persone) (ed altre fattispecie) del Codice Penale;

dagli artt. 331-332-333-361 del Codice di Procedura Penale;

dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;

dalle "Linee di indirizzo in materia di utilizzo di telefoni cellulari ..." (emanate da MPI 15 marzo 2007);

dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";

dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, ottobre 2017) e dalle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021);

#### **Responsabilità penale:**

**Art. 98:** E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita."

La responsabilità penale è personale e pertanto risponderà dell'illecito penale esclusivamente l'autore del reato. Dai 14 anni si è imputabili a meno che lo studente/essa non sia in grado di intendere e di volere.

#### **Responsabilità civile genitori docenti e personale Ata:**

##### **Art. 2043: Risarcimento per fatto illecito.**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

##### **Art. 2048: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.**

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

## **5. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### **IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

### **IL COLLEGIO DOCENTI**

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno.

### **IL CONSIGLIO DI CLASSE**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **IL DOCENTE**

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

### **L'EDUCATORE**

- intraprende azioni congruenti con i Convittori/Convittrici che gli sono /le sono affidati, tenuto conto che l'educazione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività convittuale stili di vita, di socialità e modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

### **I GENITORI**

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento d'Istituto;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

### **GLI ALUNNI**

- sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire il miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni, o le attività didattiche in genere, cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

### **I CONVITTORI/LE CONVITTRICI**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative convittuali, al fine di favorire il miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti convittori;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante la permanenza in Convitto cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità personali positive, attenendosi agli orari previsti dal Regolamento; durante la libera uscita in genere usano cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica per finalità personali positive.
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola/del Convitto, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno del Convitto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione



## 6. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Oltre alle **azioni educative**, la scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**, da tutta la comunità scolastica.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla **rieducazione** ed al **recupero** dello studente/del Convittore. In questa fase è determinante la **collaborazione con i genitori**.

Va sottolineato inoltre che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni in abiti succinti è diffusione di materiale pedopornografico).

L'**alleanza fra adulti** è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

## 7. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, può essere collegata la commissione di veri e propri reati dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria

La scelta di vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, fatta eccezione dei casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del docente per fini didattico educativi, secondo *"le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"* emanate dal MPI del 15 marzo 2007 discende dalla volontà di assicurare, per quanto possibile, a scuola, e in Convitto nei tempi stabiliti, un clima concentrato e posto al riparo da fenomeni disciplinari.

L'uso improprio di telefono cellulare, smartphone e/o tablet comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

### a) analisi e valutazione dei fatti

- Raccolta di informazioni e/o prove e/o documenti sull'accaduto;
- Informazione al Dirigente;
- Nel caso di fatti ascrivibili a cyber-bullismo, sarà necessario che, oltre ad informare il Dirigente, si provveda a raccogliere il link o lo screen shot che testimoniano il fatto;

### b) procedimento disciplinare (Istituto)

Apertura del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti e la richiesta di presentare controdeduzioni, o in forma scritta o innanzi all'Organo competente;

Sanzioni e Organi competenti:

Comportamenti offensivi di lieve entità (insulti, parole offensive o volgari tra Studenti; insulti,

termini offensivi o volgari, uso di immagini diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea) attuati solo in una o pochissime circostanze: da 1 a 15 giorni di sospensione dalla frequenza delle lezioni, a seconda della gravità; Organo competente: Consiglio di Classe.

Comportamenti offensivi di grave entità (insulti, parole offensive o volgari tra Studenti; insulti, termini offensivi o volgari diffusi, uso delle immagini e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli; ricorso alla violenza fisica e psicologica, propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone; furto e danneggiamento volontario degli oggetti della vittima), ripetuti nel tempo, ripetuti nel tempo, intenzionali e in condizione di squilibrio (v. punto 2 e punto 3): da 16 giorni a 6 mesi di sospensione dalla frequenza delle lezioni; Organo competente: Consiglio d'Istituto.

### **c) Procedimento disciplinare (Convitto)**

Apertura del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti e la richiesta di presentare controdeduzioni, o in forma scritta o innanzi all'Organo competente;

Sanzioni e Organi competenti:

Comportamenti offensivi di lieve entità (insulti, parole offensive o volgari tra Convittori; insulti, termini offensivi o volgari, uso di immagini diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea) attuati solo in una o pochissime circostanze: da 1 a 5 giorni di sospensione dalla frequenza del Convitto; Organo competente: Dirigente Scolastico sentita la Commissione disciplinare (Coordinatori degli Educatori);

Comportamenti offensivi di grave entità (insulti, parole offensive o volgari tra Studenti; insulti, termini offensivi o volgari diffusi, uso delle immagini e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli; ricorso alla violenza fisica e psicologica, propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone; furto e danneggiamento volontario degli oggetti della vittima), ripetuti nel tempo, intenzionali e in condizione di squilibrio (v. punto 2 e punto 3): da 6 giorni a 6 mesi di sospensione dalla frequenza del Convitto; Organo competente: Giunta esecutiva integrata dalla Commissione disciplinare (Coordinatori degli Educatori).

### **d) segnalazione alle competenti Autorità**

Nel caso in cui si ravvisino reati, il Dirigente Scolastico provvederà a presentare denuncia per i casi di specie.

Nei casi in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia, il Dirigente Scolastico potrà rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta

conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante.

**NB.** *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it).*

### **e) Percorso educativo e monitoraggio**

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

Il presente Regolamento è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto ha adottato nella consapevolezza che, per fronteggiare il fenomeno, occorre mettere in atto molteplici strategie per il pieno successo della politica scolastica di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.